

<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 10 SETTEMBRE 2015, N. 36505</u>: cucine, ristornati, mense, rosticcerie e friggitorie non hanno l'obbligo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

«...l'art. 269, comma 1, d.lgs. 152/2006 esclude espressamente l'obbligo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 272, comma 5, del medesimo decreto. Tale ultima norma, difatti, rinviando a sua volta alla Parte I dell'allegato IV alla parte quinta del decreto 152/2006, effettua una individuazione specifica degli impianti attinenti ad emissioni scarsamente rilevanti per i quali non è necessaria l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV sono indicati, in particolare, alla lettera e) ... "Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie". »



36505/15

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

SAVERIO FELICE MANNINO Dott.

Dott. **AMEDEO FRANCO**

MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott.

Dott. LORENZO ORILIA

GASTONE ANDREAZZA Dott.

DEL 05/11/2014

SENTENZA - Presidente - N. 3106/2014

- Consigliere - REGISTRO GENERALE

- Rel. Consigliere - N. 26352/2014

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GALVAN TERESA N. IL 15/12/1965

avverso la sentenza n. 2347/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del 19/10/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2014 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINQ

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. Sche ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



Ritenuto in fatto

Teresa Galvan, con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 19.10.2012, veniva assolta per i capi A), B), C) dell'imputazione e condannata alla pena di € 300,00 di ammenda in ordine al capo D) della stessa perché, in violazione degli artt. 269 e 272, comma 1, 279 D.lgs. 152/06, nella qualità di titolare dell'esercizio pubblico "Il Ciclope" sito in Napoli, effettuava l'attività di cui al capo A), in mancanza della comunicazione alle competenti Autorità relativa alle emissioni in atmosfera e, quindi, in assenza della prescritta autorizzazione.

Avverso la suddetta sentenza, il difensore dell'imputata, proponeva appello, convertito poi in ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

A) Carenza o manifesta illogicità della motivazione assunta.

Adduce la difesa che l'apparato motivazionale della sentenza impugnata risulta assolutamente carente. Infatti l'imputata veniva condannata perché avrebbe effettuato l'attività di ristorazione in assenza delle prescritte autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, ma il giudice addiveniva ad un giudizio di colpevolezza sulla scorta di una mera presunzione anche perché, in assenza di motivazione sul punto non era dato comprendere sulla base di quali elementi avesse ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata.

B) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale.

Lamenta la difesa che il giudice è addivenuto alla pronuncia di penale responsabilità della Galvan, sulla scorta di un'erronea applicazione degli artt. 269 e 272, comma 1, e 279 D.lgs 152/2006.

Ritenuto in diritto

Il ricorso proposto è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Come correttamente rilevato da parte ricorrente, l'art. 269, comma 1, d.lgs 152/2006 esclude espressamente l'obbligo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 272, comma 5, del medesimo decreto.

Tale ultima norma, difatti, rinviando a sua volta alla Parte I dell'allegato IV alla parte quinta del decreto 152/2006, effettua una individuazione specifica degli impianti attinenti ad emissioni scarsamente rilevanti per i quali non è necessaria l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

Tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV sono indicati, in particolare, alla lettera e) proprio "Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie".

L'attività svolta dalla odierna imputata (attività di ristorazione e pizzeria) rientra quindi tra le summenzionate attività e, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prima istanza, l'attività



di ristorazione con connesso utilizzo di un forno a legna non necessitava pertanto di una preventiva autorizzazione amministrativa.

Trattasi, infatti, di una tipologia di attività che rientra nel novero di quelle ritenute produttive di emissioni scarsamente significative e per le quali, conseguentemente, l'attuale normativa in vigore non richiede il rilascio di una preventiva autorizzazione delle competenti autorità.

Il fatto contestato alla imputata, quindi, non può essere sussunto sotto la fattispecie incriminatrice contestatale e la stessa doveva pertanto essere assolta in quanto il fatto non sussiste.

Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma nella udienza tenutasi il giorno 5.11.2014

Il Presidente

Mannino Saverio Felice

placery

Il Consigliere estensore

Mariapia Saviho

Lucing Maxidae